

Proposta di legge

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008 e abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 19/2018

Art. 2 - Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 81/2017

Art. 3 - Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 81/2017

Art. 4 - Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 81/2017

Art. 5 - Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 73/2018

Art. 6 - Garanzia Toscana. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 73/2018

Art. 7 - Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci Spa

Art. 8 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie

Art. 9 - Contributo straordinario all'Università di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali

Art. 10 - Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato

Art. 11 - Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 849 a 858, della l. 145/2018

Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);

Vista la legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato quanto segue:

1. Il Governo ha impugnato l'articolo 8 (Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008) della l.r. 11 maggio 2018 n.19, rilevando in particolare che “nella misura in cui dispone un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione di livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute, la normativa in esame risulta in contrasto” con alcuni parametri costituzionali;

2. La Regione Toscana ha già provveduto a superare sul piano contabile “l'anomalia” oggetto di rilievo da parte del Governo con la legge regionale 27 dicembre 2018, n.75 di approvazione del Bilancio di previsione 2019–2021, e si è impegnata ad allineare le disposizioni normative di copertura previste nell'articolo 8 suddetto all'attuale situazione. È quindi necessario sostituire nuovamente l'articolo già sostituito dall'articolo 8 della l.r. 19/2018, e abrogare quest'ultimo;

3. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità è necessario stanziare la somma di 400.000,00 euro nell'annualità 2019, che risulta indispensabile per dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 81/2017, mediante la realizzazione delle misure applicative e di sostegno finanziario dirette ad assicurare la concessione dei contributi per gli interventi effettuati dall'anno 2018, relativi all'acquisto e adattamento di autoveicoli per la mobilità individuale delle persone con disabilità, nonché per il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali;

4. In sede di valutazione dell'articolo 5, comma 4, lettera d) della l.r. 73/2018, il Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio ha eccepito che subordinare il contributo per figli con disabilità all'assenza di condanne penali nei confronti dei genitori contrasta con la *ratio* della norma e si pone in contraddizione con gli articoli 31 e 32 della Costituzione nonché, potenzialmente con l'articolo 117 che riserva allo Stato l'ordinamento penale. Il Presidente della Giunta si è impegnato a cassare la lettera osservata;

5. In sede di valutazione dell'articolo 26 della l.r. 73/2018, che ha istituito un fondo di garanzia regionale denominato “Garanzia Toscana” il MISE ha obiettato alla previsione secondo cui esso “può operare” in uno o più ambiti individuati, tra i quali è indicata, alla lettera c) dello stesso comma 2, “la costituzione di una riserva regionale nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole

e medie imprese”, rilevando che, per quanto la norma sembri avere un intento programmatico, l’eventuale previsione di una riserva nel Fondo di garanzia non può che costituire una prerogativa delle norme statali. Il Presidente della Giunta si è impegnato a cassare la lettera osservata;

6. È opportuno rafforzare la dotazione finanziaria del Fondo “Garanzia toscana” stanziando ulteriori 34.000.000,00 a valere sull'annualità 2019;

7. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della Interporto toscano Amerigo Vespucci Spa, o, se l’acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi, provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore;

8. È necessario il concorso regionale, attraverso uno stanziamento di 150 milioni di euro sul triennio 2019-2021, all'attuazione del piano di investimenti presentato, con riferimento al medesimo arco di tempo, dalle aziende sanitarie, per assicurare agli assistiti servizi sanitari di qualità mediante strutture e tecnologie sanitarie adeguate;

9. È opportuno che la Regione concorra finanziariamente, insieme al Comune e alla Città metropolitana di Firenze, a sostenere la spesa per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze;

10. Alla luce dell'evoluzione della disciplina forestale che negli ultimi anni sta evidenziando nuove esigenze e nuove necessità, e del ruolo assunto dalla Regione, competente per materia, in particolare attraverso lo sviluppo di approcci partecipativi quali la Foresta Modello e le Comunità di Bosco, è opportuno sviluppare con l'Università un approccio sistematico e adeguato in termini di ricerca di modelli innovativi;

11. Con decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. L'articolo 3, comma 4, del d.m. prevede che Regioni e Province autonome possano destinare risorse per le medesime finalità. È pertanto opportuno prevedere il concorso finanziario della Regione, per integrare le risorse stanziare a livello nazionale, al fine di incentivare l’utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale;

12. È necessario dare attuazione alla disposizione dell’articolo 1, comma 851, della l. 145/2018, provvedendo ad adeguare le iscrizioni sul bilancio di previsione regionale 2019/2021 dell’anticipazione di liquidità prevista dallo stesso articolo 1, commi 849 e seguenti;

13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008 e abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 19/2018

1. L'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.) è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Norma finanziaria

1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera a) sono stimati in euro 5.006.000,00 per l'anno 2019, e in euro 5.748.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2019-2021 come segue:

Anno 2019

- per euro 1.772.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.800.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”

Anno 2020

- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.800.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”

Anno 2021

- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.800.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

2. L'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008) è abrogato.

Art. 2

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 81/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità) le parole “per l'annualità 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per le annualità 2019 e 2020”.

Art. 3

Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 81/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 81/2017 le parole “per l'annualità 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuna delle annualità 2019 e 2020”.

Art. 4

Norma finanziaria.
Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 81/2017

1. L'articolo 9 della l.r. 81/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 9
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019 e 2020.”.

Art. 5

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 73/2018

1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) è abrogata.

Art. 6

Garanzia Toscana.
Modifiche all'articolo 26 della l.r. 73/2018

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 è abrogata.

2. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

“6. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro

40.000.000,00, di cui 37.000.000,00 per l'anno 2019 e 3.000.000, 00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.”.

Art. 7

Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci Spa

1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci Spa, indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale rispetto alla prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), articolo 42, e della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), articolo 67.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 30.256.000,00, previa valutazione di congruità dell'Agenzia del demanio, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
3. Qualora l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 non dovesse perfezionarsi, la Giunta provvederà al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore ai sensi dell'articolo 1949 del codice civile e all'azione di regresso contro il debitore principale ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.
4. Ai fini di cui al comma 3, è autorizzata la spesa massima di euro 18.000.000,00, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.

Art. 8

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie

1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 150.000.000,00 per il triennio 2019-2021, ripartiti in euro 50.000.000,00 per ciascuna annualità.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 150.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 9

Contributo straordinario all'Università di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum pari a euro 5.500.000,00 per l'anno 2020, alla Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 2019:

a) di un accordo fra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze, che disciplini fra l'altro i termini di partecipazione degli enti coinvolti alla complessiva spesa per la realizzazione;

b) di un accordo fra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze per disciplinare le modalità di realizzazione di un centro di ricerca regionale sulle scienze forestali al fine di creare sinergie fra le politiche regionali in materia di forestazione.

3. Le sinergie di cui al comma 2, lettera b), riguardano in particolare:

a) lo sviluppo di modelli innovativi di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione attiva del patrimonio forestale regionale e delle superfici boscate dell'intera regione;

b) la definizione di nuovi percorsi per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della resilienza delle risorse forestali, orientando le discipline scientifiche alla formazione di nuovi esperti della forestazione.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 10

Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e trasbordato, in attuazione del decreto ministeriale 4 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, ad integrazione degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2016").

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e secondo le procedure di cui al d.m. 125/2017.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 11

Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 849 a 858, della l. 145/2018

1. La Regione, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a stipulare, per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (SSR) che ne hanno fatto richiesta, una anticipazione di liquidità pari ad euro 82.287.149,38, ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 858 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

2. L'anticipazione di liquidità che sarà erogata alla Regione dall'Istituto finanziatore per l'importo di euro 82.287.149,38 è imputata alla Tipologia di entrata 200 "Accensione Prestiti a breve termine" del Titolo 6 "Accensione Prestiti" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.

3. All'onere di spesa relativo alla restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1, pari ad euro 82.287.149,38 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 4 "Rimborso prestiti" del bilancio di

previsione 2019/2021, annualità 2019.

4. Gli oneri finanziari connessi all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all'ente finanziatore, sono stimati in euro 650.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.